

## **Modifiche ulteriori al d.lgs. 28/2010**

### **Art. 5 d.lgs. 28/2010**

#### **Comma 1-bis.**

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia avente ad oggetto un diritto disponibile è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero altra procedura stragiudiziale prevista dalle leggi speciali di settore. Ove siano possibili diverse procedure stragiudiziali, la condizione di procedibilità è assolta ove l'interessato ne utilizzi una tra di esse.

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza nella comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c. ovvero nel diverso atto di costituzione in giudizio tempestivamente depositato. Il giudice, ove rilevi che la mediazione non è stata esperita ovvero essa sia già iniziata senza essere conclusa, dispone per la presentazione della relativa domanda ovvero per la conclusione della mediazione in corso, fissando la successiva udienza tenendo conto del termine di cui all'articolo 6.

Le parti sono tenute a partecipare alla procedura di mediazione secondo buona fede e lealtà nonché con spirito di cooperazione, partecipando personalmente ovvero per mezzo di loro procuratori.

Il convenuto che violi tale obbligo dopo aver rilevato l'eccezione in giudizio sarà condannato a pagare le spese di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre alla possibile applicabilità a suo carico dell'art. 96, 3 comma, c.p.c.

Ove la violazione sia imputabile all'attore, il giudice disporrà per un secondo tentativo di mediazione. A seguito di una seconda procedura alla quale l'attore non abbia preso parte con lealtà, buona fede e spirito di cooperazione, il giudice rigetterà in rito la domanda. Allo stesso esito si perverrà ove all'udienza fissata si riscontri che la domanda di

mediazione non sia stata presentata ovvero sia stata presentata tardivamente in modo da non poter essere completata.

Il presente comma non si applica alle domande proposte nel corso di un processo già pendente. Né esso si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

### **comma 2**

Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, nell'esercizio del suo potere di cui all'art. 175 c.p.c., può disporre, anche nel giudizio di appello, l'esperimento del procedimento di mediazione, in base alle circostanze del caso concreto, ove ritenga, anche a seguito di un contraddittorio con le parti, che la conciliazione potrebbe essere una soluzione della lite migliore di quella aggiudicativa. In tal caso l'esperimento della procedura di mediazione è condizione di procedibilità, secondo gli obblighi stabiliti in capo alle parti dal precedente comma 1-bis. Ove la condizione non sia assolta il giudice dichiara l'estinzione del processo ovvero del giudizio di appello.

### **Comma 2-bis**

La domanda di mediazione, una volta notificata, è soggetta a trascrizione nei casi in cui sarebbe trascrivibile la domanda giudiziale. Gli effetti di detta trascrizione cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno non sia trascritto l'accordo ovvero la domanda giudiziale.

### **Comma 4**

I commi 1-bis e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, fatto salvo il potere del giudice di disporre l'esperimento del procedimento di mediazione, ai sensi del precedente comma 2, a seguito della pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

**art. 8**

1. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
2. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
3. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari ovvero il mediatore nominato può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.